

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2011, n. 2-2618

**Criteri e modalita' di assegnazione di contributi per l'anno 2011 a favore degli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al Registro regionale.**

A relazione del Presidente Cota:

La L.R. 1/2004 riconosce quali soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le organizzazioni afferenti al terzo settore, tra cui si collocano le organizzazioni di volontariato.

In attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 1/2004 è previsto che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini; ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi; coerentemente ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 38/94 e s.m.i le Province concedono contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nei propri registri a fronte di specifici e documentati progetti, elaborati in autonomia.

D'altro canto i coordinamenti di organizzazioni di volontariato iscritti all'apposita sezione del Registro Regionale hanno in questi anni sviluppato sul territorio della Regione Piemonte un'autonoma ed originale progettazione di servizi alla persona, nel settore sanitario e socio-sanitario, realizzando iniziative di contrasto alla solitudine delle persone anziane e di re-inserimento sociale, volte a dare piena cittadinanza sociale alle persone diversamente abili.

Con la legge finanziaria per l'anno 2007, n. 9, all'art. 24, si è inteso dare stabilità alle su indicate iniziative integrando la legge regionale n. 38/1994 con la specifica previsione di contributi a sostegno di specifici e documentati progetti e attività.

Il citato articolo 24 prevede altresì che i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo siano stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Con D.G.R. n. 23-383 del 26 luglio 2010, considerato come la difficile congiuntura economica ha imposto ai livelli istituzionali sia centrale sia locale una politica volta a razionalizzare le spese, si è ritenuto opportuno stabilire priorità di intervento a favore delle fasce di popolazione più bisognose di offerta quali i cittadini anziani e diversamente abili, e parimenti, nell'ottica di razionalizzazione della spesa, si è ritenuto di premiare le progettualità che garantiscano efficacia degli interventi in termini di rapporto tra risorse impegnate e cittadini destinatari di interventi nonché in termini di collaborazioni di partenariato tra coordinamenti stessi ed altri soggetti pubblici e privati.

Rilevato ora il permanere dei presupposti economico e sociali che hanno determinato l'assunzione della citata D.G.R. n. 23-383, nonché la validità in termini di priorità, efficienza ed efficacia dei criteri ivi previsti, si ritiene opportuno, per l'anno 2011, confermare i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi a favore degli Organismi di collegamento e coordinamento già previsti per l'anno 2010.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la L.R. n. 38/94; “Valorizzazione e promozione del volontariato” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 L.R. 7/2001)” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 9/2007 “Legge finanziaria per l’anno 2007”;

vista la L.R. n. 25 del 27/12/2010 “Legge finanziaria per l’anno 2011”;

vista la L.R. n. 26 del 31/12/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;

vista la D.G.R. n. 1-1380 del 19/01/2011 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;

vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 23-383 del 26 luglio 2010 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per l’anno 2011 a favore degli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al registro regionale”;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, sentita la competente Commissione consiliare in data 15/09/2011,

*delibera*

- di confermare per l’anno 2011 i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi a favore degli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al registro regionale, stabiliti per l’anno 2010 con l’allegato A della D.G.R. n. 23-383 del 26 luglio 2010, che si intende integralmente richiamato e allegato al presente atto;

- di demandare alla competente Direzione regionale di predisporre il bando per l’erogazione dei contributi sulla base dei criteri suddetti, stabilendo i punteggi di valutazione, i termini, le condizioni, le modalità di presentazione dei progetti e la relativa modulistica, nonchè di valutare i progetti, la loro sostenibilità finanziaria rispetto alla dotazione di bilancio, e di approvare la relativa graduatoria di merito;

- di stabilire in 90 giorni il termine di conclusione del procedimento.

Alla spesa conseguente al presente provvedimento si farà fronte nei limiti della somma disponibile sul capitolo n. 180244 del bilancio 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO, FORMATI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A CARATTERE REGIONALE, INTERREGIONALE O INTERPROVINCIALE, ISCRITTI AL REGISTRO REGIONALE.

- Possibili proponenti sono esclusivamente gli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al registro regionale che operano nei settori socio-assistenziale e sanitario.
- Destinatari dei contributi sono i cittadini anziani e diversamente abili.
- I progetti, proposti anche congiuntamente da più organismi e con un ambito territoriale di riferimento regionale e/o interprovinciale, possono riguardare l'attivazione di nuovi e innovativi servizi, il mantenimento, il potenziamento e lo sviluppo di servizi già offerti dagli organismi in maniera stabile e continuativa sul territorio regionale o sul territorio interprovinciale, l'implementazione e il potenziamento delle collaborazioni di partenariato tra coordinamenti stessi ed altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema di welfare piemontese;
- Criteri per la valutazione dei progetti:
  - coerenza tra azioni proposte ed obiettivi del progetto;
  - caratteristiche qualitative del progetto con particolare riguardo al profilo dell'innovazione delle azioni proposte. I progetti possono anche costituire sviluppo o integrazione d'attività in corso;
  - vastità degli ambiti territoriali su cui incide la progettualità;
  - incidenza delle collaborazioni di partenariato tra coordinamenti stessi ed altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema di welfare piemontese;
  - numero e tipologia delle persone anziane delle persone con problemi di sostentamento alimentare e diversamente abili raggiunte dalle iniziative promosse dal progetto.
- La contribuzione regionale massima è fissata in € 100.000,00 per progetto.
- I progetti potranno essere finanziati per un massimo dell'80% dei costi indicati nella domanda di contributo, mentre dovranno essere indicate le risorse di co-finanziamento per il restante 20% del costo complessivo.
- Le spese d'investimento non dovranno superare il 30% del costo complessivo del progetto.